



Istituto di Istruzione Superiore Statale
L. da Vinci - P. De Giorgio - Lanciano



Istituto Tecnico settore Tecnologico
Istituto Professionale

C.F.: 90030110697 - **C.M.:** CHIS01100A - **PEO:** chis01100a@istruzione.it - **PEC:** chis01100a@pec.istruzione.it - **Web:** lisdavincidegiorgio.edu.it
sede "DA VINCI" Indirizzo: Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti) - **Telefono:** 0872-4.25.56
sede "DE GIORGIO" Indirizzo: Via A. Barrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti) - **Telefono:** 0872-71.34.34

A. S. 2025/26

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE PER GLI SCRUTINI PERIODICI E FINALI

Documento di sintesi relativo al PTOF 2025/28

Aggiornamento a.s. 2025/26

Aggiornamento criteri di valutazione PTOF

come da delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 12 Novembre 2025



Istituto di Istruzione Superiore Statale
"L. da Vinci - P. De Giorgio" - Lanciano



Istituto Tecnico settore Tecnologico
Istituto Professionale

C.F.: 90030110697 - **C.M.:** CHIS01100A - **PEO:** chis01100a@istruzione.it - **PEC:** chis01100a@pec.istruzione.it - **Web:** lisdavincidegiorgio.edu.it
sede "DA VINCI" Indirizzo: Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti) - **Telefono:** 0872-4.25.56
sede "DE GIORGIO" Indirizzo: Via A. Barrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti) - **Telefono:** 0872-71.34.34

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE PER GLI SCRUTINI PERIODICI E FINALI

Documento di sintesi relativo al PTOF 2025/2028

Aggiornamento AA.SS. 2025/26

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe al momento degli scrutini periodici e finali, si propongono i criteri specificati nei paragrafi successivi.

Vengono tenuti in considerazione i contenuti delle seguenti disposizioni:

- O.M. n.90 del 21 maggio 2001 (in particolare art.13);
- Legge n. 1 del 11 gennaio 2007 *"Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"*;
- D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 *"Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore"*;
- D.M. n. 80 del 03 ottobre 2007 *"Nuove modalità di recupero dei debiti formativi nelle scuole secondarie superiori"*;
- O.M. n.92 del 05 novembre 2007 (in particolare art.6) *"Applicativa del D.M. n.80 del 03 ottobre 2007"*;
- D.L. n. 137 del 1° settembre 2008 *"Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"* - convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, (che agli artt. 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a *"Cittadinanza e Costituzione"*, di *Valutazione del Comportamento e degli Apprendimenti degli alunni*).
- DPR 22 giugno 2009, n. 122 - *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia* (ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169). Modificato con DPR 135/2025.
- D.M. 16 dicembre 2009, n. 99 - *Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico*
- D. lgs 13 aprile 2017, n.62 *"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato"*
- L. 29 maggio 2017, n.71 *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo"*
- All. A Linee Guida DDI di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 *"Piano Scuola a.s. 2020-21"*
- L.92 del 20 agosto 2019 *"Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica"*.
- L.150 del 01 ottobre 2024 *"Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati."*
- L.164 del 30 ottobre 2025 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026."*

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascun studente, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, **la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**, in caso contrario l'alunno sarà escluso dallo scrutinio finale e non sarà ammesso alla classe successiva o all'Esame di Maturità.

E' quindi importante che ciascun alunno e le rispettive famiglie siano consapevoli della necessità di frequentare le lezioni in modo regolare e che è consentito solo un numero limitato di assenze nel corso dell'intero anno scolastico.

Si riporta nella seguente **tabella di riferimento** il calcolo delle ore di assenze ammissibili ai fini della validità dell'anno scolastico.

Ordinamento scolastico classi	Orario annuale obbligatorio	Numero massimo di ore di assenze consentite nell'intero annoscolastico <i>[25% dell'orario annuale obbligatorio]</i>
Istituto Tecnico settore Tecnologico classi seconde, terze, quarte, quinte Istituto Professionale Tutte le classi	1056	264
Istituto Tecnico settore Tecnologico classi prime	1089	272

Le tabelle valgono come riferimento preliminare in quanto il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, dovrà considerare il monte ore annuale personalizzato di ciascun alunno, comprensivo di tutte le attività oggetto di formale valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe (quali ad esempio eventuali corsi di recupero).

Sempre ai sensi della legge citata, spetta al Collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. **Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.**

È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni riportate nella nota C.M. n. 20 del 04.03.11, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, **pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.**

Le deroghe, si riferiscono alle assenze dovute ai seguenti casi:

1. periodo continuato di assenze (superiore a n. 5 giorni) per documentati motivi di salute (*con "documentati" si intende la presentazione di un apposito certificato medico che specifica che l'assenza è dovuta a motivi di salute; tale certificato non va confuso con quello richiesto, come forma di prevenzione sanitaria, per la riammissione a scuola dopo un periodo di assenza superiore a 5 giorni che si limita a dichiarare che lo studente può essere riammesso a scuola, ma non indica la motivazione della assenza*): viene decurtato l'intero periodo di assenza;
2. gravi motivi di famiglia autocertificati da un genitore o da chi ne fa le veci (il motivo deve essere autocertificato con una apposita dichiarazione scritta): viene decurtato il 50% del periodo di assenza;
3. terapie e/o cure programmate e donazioni di sangue: viene decurtato l'intero periodo di assenza;
4. assenze dovute alla partecipazione ad attività di volontariato certificate da associazioni/enti riconosciuti dallo stato: viene decurtato l'intero periodo di assenza;
5. assenze dovute alla partecipazione, adeguatamente documentata, ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.: viene decurtato l'intero periodo di assenza;
6. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987): viene decurtato l'intero periodo di assenza.;
7. attività lavorative documentate e certificate dal datore di lavoro: viene decurtato l'intero periodo di assenza.

Le ore di assenza rientranti nei casi sopra riportati non verranno considerate nel calcolo delle ore di assenza ai fini della validità dell'anno scolastico.

Il Consiglio di classe potrà assumere decisioni non del tutto corrispondenti a quanto sopra riportato solo in presenza di casi del tutto eccezionali che dovranno essere adeguatamente documentati e verbalizzati.

LA VALUTAZIONE

In sede di scrutinio finale, la proposta di voto del docente al Consiglio di Classe è il risultato della valutazione scaturita da un congruo numero di prove effettuate nel secondo periodo (pentamestre), delle valutazioni espresse in sede di scrutinio del primo periodo (trimestre), delle valutazioni intermedie del secondo periodo, dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati, nonché dei progressi realizzati nel corso dell'anno, secondo un principio di valutazione formativa e non meramente sommativa.

In sede di scrutinio, quindi, ciascun docente, nell'esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello di possesso delle competenze - promosse attraverso le attività di Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO) e ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale - osservato durante la realizzazione dei percorsi, formulando una proposta di voto di profitto e fornendo elementi per l'espressione collegiale del voto di comportamento.

Per l'attribuzione del voto si fa riferimento alla "Scheda di valutazione", allegata di seguito, nella quale vengono definiti e descritti i livelli di apprendimento in termini di conoscenze e abilità e, per ciascun livello, il giudizio e il voto decimale corrispondenti, oltre a ulteriori indicazioni per l'attribuzione del voto decimale a ciascun studente.

SCHEMA DI VALUTAZIONE

La scheda costituisce parte integrante del "Regolamento di Istituto"

LIVELLI	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>V</i>	<i>VI</i>
CONOSCENZE	Nulle o quasi nulle.	Lacunose ed imprecise.	Confuse e parziali.	Essenziali e corrette.	Corrette e complete.	Corrette, complete ed approfondite.
ABILITA'	Non sa applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Non è in grado di effettuare analisi e sintesi delle conoscenze. Comunica in modo scorretto e improprio.	Non sa quasi mai applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Effettua analisi lacunose. Ha difficoltà a cogliere i nessi logici. Comunica in modo inadeguato.	Mostra difficoltà ad applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Effettua analisi e sintesi solo parziali e imprecise. Comunica in modo non sempre adeguato.	Sa applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi solo se assistito. Individua i principali nessi logici. Incontra qualche difficoltà nelle operazioni di analisi e sintesi. Comunica in modo semplice, ma adeguato.	Sa generalmente applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Compie analisi e sintesi corrette. Individua collegamenti. Comunica in modo efficace.	Sa applicare le conoscenze in modo autonomo per portare a termine compiti e risolvere problemi. Compie analisi e sintesi corrette. Stabilisce relazioni autonome. Comunica in modo efficace ed articolato.
GIUDIZIO SINTETICO	SCARSO	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	MEDIOCRE	SUFFICIENTE	DISCRETO	OTTIMO
					BUONO	ECCELLENTE
VOTO CORRISPOND.	3	4	5	6	7 - 8	9 - 10

La corrispondenza specificata tra voti e livelli costituisce elemento fondamentale di riferimento per l'attribuzione del voto. Il voto attribuito terrà comunque conto, oltre che dei livelli acquisiti nelle conoscenze e abilità e della loro eventuale interpolazione, anche dei seguenti aspetti inerenti ai criteri di valutazione indicati nel PTOF:

1. *disponibilità ad apprendere*
2. *impegno e partecipazione alle attività proposte sincrone e asincrone, anche a distanza.*
3. *disponibilità a lavorare in gruppo e a collaborare con docenti e compagni*
4. *autonomia (ovvero grado di autonomia nello svolgere i progetti assegnati e/o capacità di cogliere e introdurre aspetti interdisciplinari)*
5. *responsabilità personale e sociale (rispetto delle consegne, supporto ai compagni)*
6. *progressi rilevabili nell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con specifico riferimento a quelle trasversali*

7. processo di autovalutazione

Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio periodico e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. Nello scrutinio finale il voto di comportamento si attribuisce sulla base dell'intero anno scolastico.

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e **determina, se inferiore a sei decimi:**

- **in sede di valutazione periodica** il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato. (art. 7 c. 2 bis del già citato DPR 22 giugno 2009, n. 122).
- **in sede di scrutinio finale** la **non ammissione** al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. (artt. 4 e 7 del già citato DPR 22 giugno 2009, n. 122 – art.13 del Dlgs 13 aprile 2017 n. 62).

Allo scopo di fornire un riferimento omogeneo ai diversi Consigli di classe, per la attribuzione del voto sul comportamento, relativamente ai livelli di sufficienza o superiori, si adotta una tabella di riferimento, che verrà allegata al verbale dello scrutinio e che viene qui riportata.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

COORDINATORE C.D.C.:..... FIRMA:.....		CLASSE:							
		COMPORTAMENTO SOCIALE			COMPORTAMENTO DI LAVORO			VOTO COMPORTAMENTO SOCIALE	VOTO COMPORTAMENTO DI LAVORO
ALUNNI		DISPONIBILITA' E COLLABORAZIONE CON I COMPAGNI E I DOCENTI	RISPETTO DELLE REGOLE	IMPEGNO NELLA VITA SOCIALE DELLA CLASSE E/ O NELLA SCUOLA	RISPETTO DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE (porta e d'uso libri, quaderni....)	IMPEGNO NEL LAVORO DIDATTICO	FREQUENZA (ritardi ed uscite anticipate)		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

Nella valutazione del comportamento sociale e del comportamento di lavoro si utilizzano i seguenti indicatori:

P	Positivo Ha compreso e rispetta le regole di convivenza civile enunciate nel regolamento d'Istituto, è corretto, disponibile e collaborativo verso adulti e compagni, segue con interesse proficuo e costante l'attività didattica, si impegna a costruire relazioni sociali ed interpersonali positive e produttive.	Determinazione del voto decimale: 3 P = 10 2 P + 1 A = 9 1 P + 2 A = 8 3 A = 7 1 N = 7 2 N = 6 3 N = 5 (per il comportamento di lavoro) 3 N = 6 (per il comportamento sociale)
A	Adeguito Ha compreso le regole di convivenza civile enunciate nel regolamento d'Istituto, anche se i suoi comportamenti occasionalmente non sono stati del tutto rispettosi del regolamento stesso. Il comportamento di lavoro è nel complesso accettabile.	
N	Negativo Ha riportato almeno una sospensione da parte del consiglio di classe e, nonostante i richiami e le comunicazioni alla famiglia non ha modificato il suo comportamento. Presenta ripetute note disciplinari, o segnalazioni di assenze e ritardi comunicati tempestivamente alle famiglie. Segue con scarso interesse l'attività didattica, mostrando un comportamento di lavoro carente.	

NOTE:

- Si attribuisce il voto decimale 5 con sospensione pari o superiore a 20 gg. (5 giorni nel I° periodo), indipendentemente dagli altri indicatori.
- Si attribuisce voto decimale inferiore a sei decimi nei casi in cui sia stata irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti: per aver commesso **reati** che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui; per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari **gravi e reiterate**; per aver commesso **atti violenti o di aggressione** nei confronti del personale scolastico e degli studenti.
- In caso di sospensioni non seguite da miglioramento del comportamento si attribuisce il voto "6" indipendentemente dagli altri indicatori.
- Il voto proposto risulta dalla media del voto per il comportamento sociale e del voto per il comportamento di lavoro (numero intero approssimato in base alle decisioni del consiglio di classe).
- La scheda sarà compilata preventivamente a cura del Coordinatore del C.d.C. e sarà successivamente discussa, eventualmente modificata e infine deliberata dal C.d.C. in sede di scrutinio.

VALUTAZIONE INTERMEDIA DEL SECONDO PERIODO

E' prevista una valutazione intermedia a metà circa del secondo periodo di articolazione dell'a.s. (pentamestre); i Consigli di classe compileranno per ciascun alunno una "Scheda informativa intermedia del secondo periodo" che verrà comunicata alle famiglie utilizzando le funzionalità del registro elettronico. Nella scheda informativa, per ciascuna disciplina saranno indicati i livelli conseguiti, classificati secondo le voci: "ottimo/eccellente" (livello corrispondente ai voti 9-10); "buono" (livello corrispondente ai voti 7- 8); "sufficiente" (livello corrispondente al voto 6); mediocre (livello corrispondente al voto 5); scarso/gravemente insufficiente (livello corrispondente ai voti 3-4). Per la valutazione del comportamento si utilizzano le voci: "Positivo"; "Adeguito"; "Negativo".

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Vengono ammessi alla classe successiva gli studenti che avranno conseguito una valutazione almeno sufficiente (voto 6) in tutte le discipline e una votazione sul comportamento superiore a sei decimi.

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO FINALE

Si riportano i comma n. 3 e n. 4 dell'art. 6 dell'O.M. n. 92 del 5 novembre 2007:

3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro la termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

4. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.

Il Consiglio di Classe, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi stabiliti in sede di programmazione, considera anche i seguenti elementi per la "sospensione del giudizio finale":

- a. il miglioramento conseguito, tra il livello di partenza e il livello finale;
- b. la proficua partecipazione o meno alle attività di recupero organizzate dalla scuola;
- c. i risultati conseguiti nelle attività di recupero di cui sopra;
- d. l'interesse e la partecipazione alle attività e iniziative scolastiche;
- e. l'impegno e la partecipazione nello studio;
- f. l'assiduità nella frequenza delle lezioni;
- g. le eventuali considerazioni e riflessioni sulla "storia" della classe e sull'attività scolastica svolta.

Pertanto la “sospensione del giudizio” è deliberata se, dopo che il Consiglio di Classe ha considerato tutti gli aspetti sopra riportati e ne ha tenuto conto per l’assegnazione del voto di ciascuna disciplina, ricorrono le seguenti condizioni:

- a. **fino a 4 insufficienze lievi** (giudizio: “mediocre”; voto decimale:5)
- b. **fino a 3 insufficienze gravi** (giudizio: “gravemente insufficiente”; voto decimale:4)
- c. **fino a 2 insufficienze gravissime** (giudizio: “scarso”; voto decimale: 3) **insieme eventualmente a una e una sola insufficienza lieve** (giudizio: “mediocre”; voto decimale:5)

Situazioni peggiori rispetto a quelle specificate determinano la non ammissione alla classe successiva.

Il Consiglio di classe sospende il giudizio di ammissione alla classe successiva nel caso di attribuzione del voto di comportamento pari a sei decimi e allo studente viene assegnata la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. (art.7 c. 2 ter del già citato DPR 22 giugno 2009, n. 122).

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Non vengono ammessi alla classe successiva gli alunni che presentino in più discipline valutazioni insufficienti e per i quali non ricorrano le condizioni per la “sospensione del giudizio finale” ovvero per i quali il Consiglio di classe delibera una valutazione negativa circa la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

In sede di valutazione si rilevano in particolare i seguenti elementi (i quali concorrono alla eventuale delibera di non ammissione):

- a. impossibilità per l’allievo di poter affrontare proficuamente gli argomenti di studio previsti per la classe successiva;
- b. competenze ed abilità non rispondenti ai livelli minimi previsti dalla programmazione didattico-educativa del consiglio di classe;
- c. scarsa partecipazione alle proposte di lavoro dei docenti;
- d. frequenza irregolare e comportamenti scorretti rilevati con note disciplinari;
- e. mancanza di motivazione nello studio.

Si deve considerare inoltre quanto previsto nel precedente paragrafo “**SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO**”.

Non vengono ammessi alla classe successiva gli studenti per i quali la votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, risulta inferiore a sei decimi.

Gli studenti non vengono ammessi alla classe successiva in caso di mancata presentazione o di valutazione non positiva dell’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato dal Consiglio di Classe a seguito di una valutazione del comportamento pari a sei decimi.

Il Consiglio di Classe specificherà con un giudizio sintetico i motivi della mancata ammissione alla classe successiva che saranno comunicati alle famiglie prima della pubblicazione dei risultati dello scrutinio finale.

INTEGRAZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI

In sede di integrazione degli scrutini finali i Consigli di classe devono integrare e concludere la valutazione di fine anno scolastico in relazione agli alunni per cui è stata deliberata la “sospensione del giudizio”; per tali alunni si procederà alla valutazione dei risultati conseguiti in seguito alle attività di recupero e alle operazioni di verifica del superamento delle carenze formative, e quindi alla formulazione del giudizio definitivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva. Per l’ammissione alla classe successiva è necessario che tutte le carenze formative rilevate nello scrutinio finale di giugno risultino superate, o comunque che gli esiti complessivi delle attività di recupero, collegialmente valutati, evidenzino significativi miglioramenti, tali da far ritenere che l’alunno possa proficuamente seguire il programma di studi dell’anno scolastico successivo.

Nel caso di alunni con sospensione del giudizio, deliberata a seguito di una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di Classe concluderà la valutazione tenendo conto degli esiti relativi all'elaborato presentato.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI MATURITA' CLASSI QUINTE

Per l'AMMISSIONE agli Esame di maturità dei candidati interni si fa riferimento alla normativa vigente (Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62; Decreto Ministeriale n.769 del 26/11/2018), solo per le parti non abrogate, della Legge 425/1997 e del DPR 122/2009 e a quanto riportato dalle Indicazioni MIUR in merito.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 62/2017, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, comma 6 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (sanzione disciplinare dell'esclusione dallo scrutinio finale e dall'esame), sono ammessi all'esame di Stato i candidati interni che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato
- 2) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI
- 3) svolgimento delle attività di Formazione scuola lavoro (ex PCTO) secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso
- 4) votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (con possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina - Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo).

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico

Il credito scolastico per le classi terze, quarte e quinte viene attribuito in base all'art. 15 D. Lgs. 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esame di maturità) che specifica il punteggio attribuibile per ciascuno degli anni considerati, ovvero 12 punti per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno.

Nell'Allegato A al decreto legislativo la tabella intitolata *Attribuzione del credito scolastico* definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico come di seguito indicato.

CREDITO SCOLASTICO

Candidati interni

TABELLA

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M<6	-	-	7-8
M=6	7-8	8-9	9-10
6<M≤7	8-9	9-10	10-11
7<M≤8	9-10	10-11	11-12
8<M≤9	10-11	11-12	13-14
9<M≤10	11-12	12-13	14-15

L'attribuzione del punteggio più alto entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi e richiederà la presenza di **almeno uno** dei seguenti elementi:

1. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque o coincidente con l'estremo

- superiore della fascia;
- 2. particolare assiduità della frequenza scolastica;
- 3. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse e impegno;
- 4. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari (PCTO, corsi extracurricolari e/o qualsiasi altra attività che il Consiglio di classe intenda certificare) organizzate dalla scuola;
- 5. positiva partecipazione democratica alla vita della scuola (quale rappresentante di classe, componente del Consiglio di Istituto, componente del Comitato Studentesco, componente della Giunta Provinciale degli Studenti, altro da specificare);
- 6. Esperienze formative qualificate come di seguito specificate:

All'interno del credito, l'Istituto valorizza ogni esperienza qualificata da cui derivino competenze coerenti con l'indirizzo di studio, esperienze che possono essere acquisite anche al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona (attività culturali, artistiche, creative, formazione professionale, volontariato, sport, solidarietà...).

La documentazione relativa all'esperienza deve essere rilasciata da enti, associazioni e istituzioni (non da privati cittadini) e deve contenere una sintetica descrizione dell'esperienza.

Si ricorda che:

- le certificazioni di esperienze maturate all'estero devono essere legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare italiana;
- le certificazioni relative alle competenze linguistiche devono recare l'indicazione del livello, mentre le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza.

E' ammessa l'autocertificazione nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni. Le principali esperienze che vengono prese in considerazione sono le seguenti:

- partecipazione ad attività sportive e ricreative nel contesto di società ed associazioni regolarmente costituite;
- frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole di lingua legittimate ad emettere certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le normative vigenti;
- certificazione ECDL o altre certificazioni rilasciate da enti accreditati; frequenza positiva di corsi di formazione professionale;
- partecipazione, in qualità di attore o con altri ruoli significativi, a rappresentazioni teatrali;
- certificazione di frequenza a corsi musicali qualificati e/o Conservatorio;
- pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati presso il Tribunale di competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curriculum della scuola;
- esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi;
- attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie.
- Il credito viene attribuito dai Consigli di Classe i quali, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione delle esperienze documentate, tenendo conto della loro qualità e della loro coerenza con gli obiettivi educativi e formativi del corso di studi.
- La valorizzazione delle esperienze viene effettuata al momento dell'attribuzione del credito scolastico ma, comunque, non può modificare la fascia del credito, prevista dalla norma, in cui si colloca la media dei voti riportata.
- Gli studenti lavoratori possono far valere le attività lavorative come credito, purché siano debitamente documentate e comunque sempre in base alla valutazione del Consiglio di Classe.

Per le classi terze e quarte il punteggio più alto entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti potrà tuttavia essere attribuito solo agli alunni che saranno ammessi alla classe successiva nello scrutinio del mese di giugno. In casi eccezionali, debitamente motivati, il Consiglio di classe si riserva la facoltà di attribuire il punteggio più alto della banda di oscillazione anche a studenti promossi in sede di integrazione dello scrutinio finali.



Istituto di Istruzione Superiore Statale
"L. da Vinci - P. De Giorgio" -- Lanciano

Istituto Tecnico settore Tecnologico
Istituto Professionale



C.F.: 90030110697 - C.M.: CHIS01100A - PEO: chis01100a@istruzione.it - PEC: chis01100a@pec.istruzione.it - Web: lisdavincidegiorgio.edu.it
 sede "DA VINCI" Indirizzo: Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti) - Telefono: 0872-4.25.56
 sede "DE GIORGIO" Indirizzo: Via A. Barrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti) - Telefono: 0872-71.34.34

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ATTIVITA' DI PCTO

Il Dirigente Scolastico

CERTIFICA

che l'alunn
 nat ... a..... il
 frequentante la classe 5[^] sez _____ indirizzo _____ nell'anno/anni scolastico
 / ha frequentato l'attività di PCTO nelle aziende sotto elencate ed ha partecipato alle attività
 programmate per l'a.s. 20../.. ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati:

AZIENDE/ Attività	N° ORE

COMPETENZE	Livello 1 Base	Livello 2 Intermedio	Livello 3 Avanzato
Porta a termine compiti nell'ambito del lavoro			
E' capace di rispettare i tempi nell'esecuzione dei compiti assegnati			
Adegua il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi			
Si sa gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro di solito prevedibile, ma soggetto a cambiamenti			
Distribuisce il lavoro in modo funzionale rispetto agli obiettivi, strutturando le risorse ed il tempo disponibile			
E' capace di comunicare efficacemente con gli altri			
E' capace di comprendere e rispettare le regole e i ruoli nell'ambito lavorativo			
E' capace di lavorare interagendo con gli altri			
Rispetta le regole			
Ha acquisito gli standard di etica professionale del settore specifico			
E' capace di sviluppare le competenze di indirizzo nelle attività di PCTO			